



COMUNE DI OLBIA

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 3 del 24 febbraio 2026

OGGETTO: "RATIFICA DELIBERA DI G.C. N. 35 DEL 05.02.2026 AVENTE PER OGGETTO "BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2026/2028" (ART. 175, COMMA 4, D.LGS. N. 267/2000) - VARIAZIONE N. 1."

L'anno 2026, il giorno 24 del mese di febbraio alle ore 11,05, l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 1364 del 23/02/2026 avente ad oggetto "RATIFICA DELIBERA DI G.C. N. 35 DEL 05.02.2026 AVENTE PER OGGETTO "BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2026/2028" (ART. 175, COMMA 4, D.LGS. N. 267/2000) - VARIAZIONE N. 1.";

E' presente l'intero Collegio nella persona della Dott.ssa Simona Scanu Presidente e i membri Rag. Antonio Deidda e Dott. Giuseppe Derosas.

L'Organo di revisione,

VISTA la delibera di G.C. n. 35 del 05/02/2026 avente per oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2026/2028 - (ART. 175, COMMA 4, D.LGS. N. 267/2000) - VARIAZIONE N. 1.";

VISTA la delibera di G.C. n. 36 del 05/02/2026 avente per oggetto " Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026/2028. Variazione n.1";

VISTO

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2026/2028, approvato dal C.C. con deliberazione n. 56 del 30.07.2025, esecutiva ai sensi di legge e la relativa nota di aggiornamento al DUP relativo al periodo 2026/2028, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 104 del 15.12.2025;

- il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, approvati dal C.C. con deliberazione n. 105 del 15.12.2025, esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 606 del 18.12.2025 con la quale è stato approvato il PEG 2026/2028, nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

VISTE

- le Determinazioni Dirigenziali del Settore Finanze e Personale con le quali ha effettuato variazioni n. 294 del 06/02/2026-Var. n. 1 e n. 355 del 13/02/2026-Var. n.2, aventi ad oggetto l' **applicazione di parte della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2025 derivante da economie di spesa dell'esercizio precedente ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. C, D.lgs. n. 267/2000;**

VISTA la necessità manifestata dai vari dirigenti di apportare alcune variazioni al Bilancio di Previsione 2026/2028.

RICHIAMATO l'art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che:

- “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine” (comma 4);
- “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5);

RICHIAMATO l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

VISTA quindi la delibera di G.C. n. 35 del 05/02/2026, assunta in via d'urgenza con i poteri del Consiglio Comunale di cui alla proposta di C.C. n. 1364 del 23/02/2026, con la quale sono state introdotte variazioni al bilancio di previsione esercizio finanziario 2026/2028 di cui:

ANNO 2026

ENTRATA		Importo	Importo
Avanzo di amministrazione	CO	€ 0,00	
Variazioni in aumento	CO	€ 2.522.823,90	
	CA	€ 2.522.823,90	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
	CA		€ 0,00
VARIAZIONE NETTA	CO		€ 2.522.823,90
	CA		€ 2.522.823,90

SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 2.522.823,90
	CA		€ 2.522.823,90
Variazioni in diminuzione	CO	€. 0,00	
	CA	€. 0,00	
VARIAZIONE NETTA	CO	€ 2.522.823,90	
	CA	€ 2.522.823,90	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 2.522.823,90	€ 2.522.823,90
	CA	€ 2.522.823,90	€ 2.522.823,90

ANNO 2027

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 4.374.761,00	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
VARIAZIONE NETTA	CO		€ 4.374.761,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 4.374.761,00
Variazioni in diminuzione	CO	€ 0,00	
VARIAZIONE NETTA	CO	€ 4.374.761,00	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 4.374.761,00	€ 4.374.761,00

ANNO 2028

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 47.621,00	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
VARIAZIONE NETTA	CO		€ 47.621,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 47.621,00
Variazioni in diminuzione	CO	€ 0,00	
VARIAZIONE NETTA	CO	€ 47.621,00	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 47.621,00	€ 47.621,00

Il Collegio ricorda che i proventi da alienazione del patrimonio disponibile (ai sensi dell'art.1 comma 443 della legge 228/2012 e dell'art.56 bis, comma 11, D.L.n.69/2013), nella misura del 10% devono finanziare obbligatoriamente e prioritariamente l'estinzione anticipata dei mutui e poi le spese di investimento. Per i proventi derivanti dalla cessione di aree oggetto di trasferimento demaniale si applica quanto previsto dall'art. 56 bis, comma 10 D.l. n.69/2013.

Il Collegio, nell'erogazione dei contributi vari (attività economiche, famiglie, associazioni e quant'altro), raccomanda la puntuale applicazione dei regolamenti comunali in materia o, in mancanza, la preliminare predisposizione e approvazione dei criteri di accesso a tali contributi.

Raccomanda altresì prima di effettuare le liquidazioni dei contributi, di acquisire dagli Enti Beneficiari, apposito rendiconto delle entrate e delle spese corredato di idonea documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese.

Il Collegio ricorda che le spese di manutenzione straordinaria sono capitalizzabili quando i costi siano sostenuti per ampliare, ammodernare, migliorare o sostituire cespiti già esistenti e purchè producano un incremento significativo e misurabile della capacità, della produttività o della sicurezza dei cespiti per i quali sono stati sostenuti, ovvero ne prolunghino la vita utile.

Rientrano nelle manutenzioni straordinarie anche gli interventi migliorativi della fruibilità delle attività del patrimonio culturale.

Si ricorda pertanto che il costo della manutenzione straordinaria dovrà essere capitalizzato aumentando così il valore contabile del cespite.

La capitalizzazione delle spese di manutenzione straordinaria, comporta la revisione ed il conseguente adeguamento del piano di ammortamento del cespite per il quale sono stati eseguiti gli interventi di miglioramento; infatti il piano di ammortamento deve essere aggiornato per verificare se sono intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione; ciò nella pratica si realizza mediante la ripartizione del valore contabile dell'immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti fino a quel momento effettuati incrementato delle capitalizzazioni) sulla residua possibilità di utilizzazione del bene. In questo modo il piano di ammortamento potrà alternativamente subire le seguenti due modifiche:

1. qualora gli interventi effettuati abbiano comportato un incremento significativo e tangibile della vita utile del cespite, occorrerà prevedere un nuovo piano di ammortamento che rispecchi l'allungamento della vita utile del bene stesso;
2. qualora gli interventi effettuati non abbiano comportato un incremento significativo e tangibile della vita utile del bene ma solo un aumento della produttività, della capacità o della sicurezza del bene, il piano di ammortamento inizialmente stabilito rimarrà invariato.

Anche per l'acquisto di beni si invita l'Ente ad adeguare contemporaneamente gli inventari in modo da avere una reale situazione patrimoniale.

Il Collegio ricorda sempre che con l'approssimarsi dell'adozione della nuova contabilità Accrual l'inventario comunale diventa un elemento cardine per rispettare i nuovi obblighi. La sua gestione accurata non è solo funzionale al rispetto delle norme, ma anche alla valorizzazione del patrimonio pubblico.

Relativamente alle future entrate derivanti dai Trasferimenti PNRR, il Revisore invita a prevedere sempre le eventuali variazioni in autonomi atti distinti dalle restanti variazioni.

Si ricorda che è obbligatorio avere la codifica dei capitoli di entrata e di spesa (missione, componente, investimento e CUP) e la tracciabilità e il rispetto dei tempi di pagamento. Per cui si esorta a contabilizzare in modo corretto e puntuale rispettando quanto previsto dalla normativa.

Si ricordano gli obblighi del soggetto attuatore relativamente ai compiti e responsabilità:

- La garanzia della tracciabilità delle operazioni;
- La faq Arconet n. 48 del 15 dicembre 2021;
- Il cronoprogramma PNRR e la corretta iscrizione a bilancio del FPV;
- Le anticipazioni sul PNRR e S.A.L.;
- I controlli di regolarità amministrativo e contabile;

La Circolare del MEF/RGS n. 28 del 04 luglio 2022 "PNRR Controllo di regolarità amministrativo e contabile sugli atti di gestione delle risorse PNRR – prime indicazioni operative";

L'adozione di misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, nonché attivare le necessarie misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese riferibili all'attuazione dei progetti;

-La circolare del MEF/RGS n. 33 del 31 dicembre 2021 “PNRR -Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021;

– Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”.

- la Faq n. 3 della RGS;

-la circolare del MEF n.29 del 26/07/2022 e la circolare MEF n. 30 del 11/08/2022;

Si ricorda che Il PNRR impone di adeguare gli strumenti di programmazione e la stessa Ragioneria generale dello Stato lo ribadisce con la circolare n. 29/2022.

A livello programmatico, ogni Ente è tenuto ad aggiornare il proprio DUP e, se previsto, inserire i lavori nel “piano triennale delle opere pubbliche” e nel “piano annuale dei lavori” in coerenza con il bilancio e nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Si ricorda inoltre la Faq n. 3 della RGS la quale specifica che “le risorse relative ai progetti finanziati nell’ambito del PNRR sono gestite secondo quanto previsto dal DM 11.10.2021.

Poiché le risorse vincolate del PNRR per gli enti locali sono soggette anche al vincolo di cassa, si precisa che il d.lgs. n.118 del 2011 non prevede una specifica modalità di gestione di tale vincolo pertanto gli enti locali, nella loro autonomia, possono autoregolarsi” nel rispetto delle disposizioni previste dal PCA 4/2 e del Tuel.

Si ricorda che

-la circolare MEF/RGS n. 27 del 21 giugno 2022 “PNRR – Monitoraggio delle misure PNRR.

-la circolare MEF/RGS n. 40 del 05 dicembre 2022 “PNC - Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC): trasmissione istruzioni sulle modalità di monitoraggio degli interventi.”

- la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.35 del 22/12/2023 avente ad oggetto “Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0”e recante l’aggiornamento della precedente edizione (1.0) diramata con nota RGS prot. 238431 in data 11 ottobre 2022. Si invita pertanto l’Ente, titolare di Misure PNRR, a recepire tempestivamente i contenuti del nuovo documento all’interno delle proprie “strategie antifrode settoriali” relative agli interventi PNRR di rispettiva competenza

Si ricorda l’obbligo di apposizione dei relativi loghi del PNRR anche su ogni atto amministrativo con cui si individuano i requisiti e i criteri per il finanziamento.

Il Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 2024 ha approvato il Decreto legge concernente «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR», che richiede ai soggetti attuatori di accelerare il caricamento su ReGiS della spesa pagata.

Il Revisore segnala che la Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 18 marzo 2024, fornisce importanti chiarimenti a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n.19 del 2 marzo 2024, con il quale sono stati apportati modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti i contributi di cui alla Misura del PNRR M2C4I2.2, all’interno della quale confluivano le risorse di cui all’articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere) e di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), ora stralciata dal Piano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziata a legislazione vigente.

Il finanziamento delle “piccole opere” dei Comuni, ora proveniente da vecchi stanziamenti nazionali anziché dal Pnrr, porta nuove regole procedurali. Entro il 31 dicembre 2025, le opere finanziate dal 2020 al 2024 devono essere completate. Le nuove regole includono l’utilizzo dei ribassi entro sei mesi dal termine dei lavori e un sistema sanzionatorio basato sulla revoca dei contributi, con il Regis confermato come sistema di monitoraggio e rendicontazione. Entro il 30 aprile, tutti i Codici unici di progetto del 2020-24 devono essere inseriti nel Regis, pena la revoca del contributo. Il mancato rispetto degli obblighi comporterà il recupero dei contributi erogati dal ministero dell’Interno. I Comuni destinatari dei contributi devono alimentare integralmente il sistema entro sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo decreto Pnrr. All’avvenuta aggiudicazione dei lavori, i municipi riceveranno il 50% del contributo, mentre il resto è subordinato all’invio del certificato di collaudo/regolare esecuzione.

Si ricorda

-la **Circolare RGS sul rispetto dei tempi di pagamento (circ. 25 del 15 maggio 2024)** con la quale la RGS effettua una **ricognizione degli adempimenti normativi** a carico delle amministrazioni e fornisce **istruzioni operative** al riguardo, ricordando l'importanza del monitoraggio dei tempi di pagamento e della corretta alimentazione della PCC.

- la Circolare del 10 ottobre 2024, n. 35 avente ad oggetto “Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, vers. 4.0, Tabelle di contesto vers. 2.0 e Controlli di validazione vers. 1.0.” Si ricorda che è diventato operativo il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), firmato il 6 dicembre del 2024, che stabilisce i criteri e le modalità operative per l'attivazione dei trasferimenti delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un provvedimento adottato in attuazione dell'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, noto come “DI Omnibus”. Per accelerare i pagamenti, le amministrazioni centrali, titolari delle misure del PNRR, possono trasferire fino al 90% del costo dell'intervento, rinviando alla fase del saldo finale i controlli principali.

Il decreto introduce un iter dettagliato per il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori, articolato in tre fasi.

Si ricorda altresì il Decreto-Legge 31 dicembre 2024, n. 208 “Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

Si esortano pertanto tutti i responsabili a gestire gli investimenti PNRR rispettando in modo preciso e puntuale gli obblighi specifici a livello di procedure e rendicontazione poiché, il mancato o impreciso adempimento può comportare la riduzione dei fondi concessi, se non la loro restituzione in caso di erogazione parziale con grave danni gravanti sui Bilanci dell'Ente oltre che potrebbe ravvisarsi danno erariale.

Di grande importanza si evidenzia che in data 29/01/2026 sono state pubblicate sul sito del MIT le linee guida in materia di premio di accelerazione nei contratti pubblici (lavori ai sensi dell'articolo 126 del codice dei contratti pubblici), in materia di accordi di collaborazione (ai sensi dell'articolo 82-bis del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'Allegato II.6-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) e il Modello di accordo di collaborazione, in ottemperanza agli obiettivi chiave del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

In sintesi la raccolta normativa del PNRR:

Fonti europee

Regolamento (UE) 1303/2013,
Regolamento (UE) 2018/1046,
Regolamento (UE) 2020/852,
Regolamento (UE) 2020/2094,
Regolamento (UE) 2021/240,
Regolamento (UE) 2021/241,
Regolamento delegato (UE) 2021/2105,
Regolamento delegato (UE) 2021/2106,
Regolamento (UE) 2023/435,
Regolamento (UE) 2023/1525,
Regolamento (UE) 2024/795,
Regolamento (UE) 2024/1263,
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509,

Fonti Nazionali Primarie

Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
Legge 27 dicembre 2019, n. 160,
Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
Legge 30 dicembre 2020, n. 178,

Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,
Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152
Legge 23 dicembre 2021, n. 238,
Legge 30 dicembre 2021, n. 234,
Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68,
Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,
Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176,
Legge 29 dicembre 2022, n. 197,
Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,
Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145,
Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60,
Decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84,
Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113,
Decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155,
Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202.

Fonti Nazionali Secondarie

Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22,
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103,
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021,
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 e s.m.i.,
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021,
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 settembre 2021,
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 e s.m.i.,
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022,
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 febbraio 2023,
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2023,
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 dicembre 2024.

Circolari della Ragioneria Generale dello Stato,

Circolari PNRR – 2021,
Circolari PNRR – 2022,
Circolari PNRR – 2023,
Circolari PNRR – 2024,
Circolari PNRR – 2025.

Ai fini della gestione della cassa vincolata niente cambia rispetto a quanto stabilito dal Tuel all'art. 195 e dall' allegato 4/2 Dlgs 118/2011 dove già si prevede la gestione delle entrate con specifico vincolo di destinazione. Anche le risorse del Pnrr possono essere gestite, come per le altre risorse vincolate, in un'unica cassa che deve essere monitorata costantemente per ogni categoria di entrata nel rispetto delle disposizioni previste dal pca 4/2 e del Tuel.

Si ricorda il D.L. del 19 ottobre 2024, n. 155 relativo alle “Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali” in cui all’art. 6 -Disposizioni in materia di PNRR-, riporta “Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72-bis del PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento.

Il piano annuale dei flussi di cassa e' redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.”.

Il Revisore pertanto esorta l’Amministrazione ad adottare tale piano annuale dei flussi di cassa, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa.

Relativamente alla costituzione della cassa vincolata il Revisore ricorda che la stessa viene costituita nel momento in cui l’entrata viene incassata prima di aver effettuato il relativo pagamento sull’impegno di spesa la cui copertura finanziaria è garantita dall’accertamento dell’entrata vincolata.

È stata pubblicata la legge 4 luglio 2024, n. 95 di conversione in legge con modificazioni del Dl 7 maggio 2024, n. 60 “Coesione”, che contiene semplificazione dei vincoli di cassa per gli enti locali.

La recentissima modifica è in vigore dal 5 luglio 2024 ed è contenuta nell’articolo 6 del Dl 60/2024, al quale è aggiunto il comma 6-octies che va a modificare espressamente alcuni articoli del Dlgs 267/2000, in particolare:

-l’articolo 180, comma 3, lettera d), in cui sono soppresse le parole: «da legge»;

-l’articolo 185, comma 2, lettera i) in cui sono soppresse le parole: «stabiliti per legge o»;

-l’art. 187, comma 3-ter, a cui è aggiunto, in fine, il periodo «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».

E’ stato eliminato il vincolo della cassa per tutte le entrate vincolate da legge, mantenendolo solo per trasferimenti, mutui e finanziamenti);

Si ricorda, inoltre, quanto previsto dal punto 10.5 del principio contabile dell’allegato 4/2.

Si invitano pertanto tutti i responsabili a prestare sempre la massima attenzione.

Il Revisore relativamente ai tempi di pagamento ricorda inoltre che “nell’ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance, secondo il D.L. n. 13/2023, le pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente considerare “specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento”.

Tali specifici obiettivi devono essere “valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento”.

Il rispetto dei tempi di pagamento rientra tra gli “Obiettivi generali” previsti dall’art. 5, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2009.

Gli obiettivi sono attribuiti ai “dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture”.

Nello specifico si fa riferimento all’indicatore di ritardo annuale dell’art. 1, co. 859, lettera b), e co. 861, della Legge n. 145/2018.

Di conseguenza, gli enti e gli uffici preposti tenendo conto delle indicazioni normative dovranno dare puntuale attuazione a questa novità nell’ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance”.

RICONOSCIUTI i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale, stante la necessità di realizzare gli interventi programmati a di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa;

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica;

VISTO il d.lgs. del 18.08.2000, n. 267;
VISTO il d.lgs. n. 118/2011;
VISTO il d.lgs. n. 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTI i pareri Favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

Si raccomanda sempre

- a) Il rispetto del vincolo di destinazione per entrate specifiche;
- b) Il monitoraggio dell'andamento di cassa;
- c) Il puntuale rispetto del principio di prudenza, anche con riferimento alla congruità dei fondi accantonati per far fronte all'insorgere di passività future;
- d) di modificare il D.U.P.;

ESPRIME

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs 267/2000 parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sulla variazione proposta in quanto vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, la regolarità contabile e l'attendibilità sulle entrate che si stima di realizzare e sulle spese che si stima di impegnare nel triennio 2026/2028.

Il Collegio ricorda che ai sensi dell'articolo 42 del TUEL, le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

La seduta viene tolta alle ore 12,30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale che in copia viene trasmesso, ai sensi del regolamento di contabilità, al servizio finanziario ed alla segreteria generale per i successivi adempimenti.

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Simona Scanu

Dott. Giuseppe Derosas

Rag. Antonio Deidda



Firmato digitalmente da:

SCANU SIMONA

Firmato il 24/02/2026 12:50

Seriale Certificato: 2405010

Valido dal 02/05/2023 al 02/05/2026

InfoCamere Qualified Electronic
Signature CA



Firmato digitalmente da:

Derosas Giuseppe

Firmato il 24/02/2026 13:24

Seriale Certificato: 5035799

Valido dal 03/11/2025 al 03/11/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

antonio

deidda

24.02.2026

14:38:54

GMT+01:00

